

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MAGGIO 2015

(proposta dalla G.C. 31 marzo 2015)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	FURNARI Raffaella	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LATERZA Vincenzo	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CUNTRO' Gioacchino	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 41 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190: DEFINIZIONE INDIRIZZI E APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco e dell'Assessore Tedesco.

La Legge n. 190/2014 - cd. Legge di Stabilità 2015 - stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate. Infatti, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, tra gli altri, sono chiamati ad avviare, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il suddetto processo di razionalizzazione deve ispirarsi ai criteri generali, di seguito elencati, che la Legge di Stabilità 2015 enuncia e che fungono da direttrici per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati:

- "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Nell'ambito di tale processo, i Sindaci e gli altri organi di vertice definiscono ed approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

La normativa prevede, inoltre, che il predetto piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, venga trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. Nei medesimi termini, è sancito anche che venga inviata e pubblicata, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti.

Tratto importante di tale disegno normativo è il richiamo alla vigenza, nel processo di razionalizzazione sopra descritto, della Legge n. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria del 2008) ed in particolare dell'articolo 3, commi da 27 a 29, in cui si prevede, tra l'altro, il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

A tal ragione, la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064), aveva effettuato una ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute, al fine di valutare, alla luce della predetta normativa, la sussistenza dei profili di mera legittimità in tali partecipazioni.

Pertanto con il citato provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/2007, per i motivi ivi esposti e che qui si richiamano integralmente, la Città di Torino aveva, tra l'altro:

- confermato il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute nelle seguenti società: AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A., SORIS S.p.A., S.A.G.A.T. S.p.A., Borgo Dora S.c.a.r.l., Ceipiemonte S.c.p.A., C.S.E.A. S.c.p.A., Environment Park S.p.A., Garibaldi S.c.a.r.l., Icarus S.c.p.A., CAAT S.c.p.A., I3P S.c.p.A., 2I3T S.c.a.r.l., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A., Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l., Infratrasporti.To S.r.l., I.P.L.A. S.p.A., Pracatinat S.c.p.A. e A.A.M. Torino S.p.A.;
- confermato l'autorizzazione della cessione della partecipazione detenuta da FCT S.r.l. nella società Sitaf S.p.A.;
- dato mandato a FCT S.r.l. di avviare le procedure di cessione della società Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.;
- revocato la precedente deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064) con la quale si avviava la procedura di dismissione della società C.S.P. S.c.a.r.l., nonché ha approvato il mantenimento della partecipazione in tale società;
- preso atto della cessione in data 2 novembre 2010, mediante girata azionaria, alla società Tecnocamere della propria quota di partecipazione corrispondente allo 0,44% del capitale sociale;
- autorizzato il trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Città di Torino nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e nella Banca Popolare Etica S.c.a.r.l., in ATS S.p.A. e nell'Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. ad FCT S.r.l.;
- approvato la dismissione delle partecipazioni in Celpi S.c.a.r.l. e ATM S.p.A..

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 riporta, altresì, il riferimento all'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013. Tale norma proroga di 12 mesi il termine di 36 mesi fissato dall'articolo 3, comma 29, della Legge n. 244/2007, per la cessazione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate, e inoltre stabilisce, laddove il socio pubblico abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata Legge n. 244/2007, la cessazione ex lege del rapporto giuridico societario, a far data dal 1 gennaio 2015, con l'obbligo di rimborso, entro i successivi 12 mesi, della quota in denaro determinata secondo i principi di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Alla data del 31 dicembre 2014, non si è verificata né per alcuna partecipata diretta né per alcuna società partecipata indiretta della Città la cessazione ex lege del rapporto giuridico societario, in forza del citato articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, così come per la Regione Piemonte.

Contrariamente, la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), con decreto del Vicepresidente n. 107 - 37363/2014 del 14 novembre 2014, ha dichiarato la non sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione provinciale nelle seguenti società (si elencano solo le società la cui partecipazione è in comune con la Città di Torino) ed ha autorizzato l'alienazione delle quote di partecipazione al capitale sociale approvando l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica:

- Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A.;
- Banca Popolare Etica S.c.p.a.;
- C.A.A.T. S.c.p.a.;
- Ceipiemonte S.c.p.a.;
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
- Finpiemonte S.p.A.;
- Icarus S.c.p.a.;
- S.A.G.A.T. S.p.A.;
- S.M.A.T. S.p.A.;
- T.N.E. S.p.A..

Successivamente, con nota prot. n. 201866 del 23 dicembre 2014, la Provincia di Torino ha informato le suddette società che la gara per l'alienazione delle partecipazioni, il cui avviso era stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 21 novembre 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 28 novembre 2014, era stata dichiarata deserta il 19 dicembre 2014.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, con la citata nota la Provincia di Torino ha, altresì, notificato la cessazione ad ogni effetto, dal 31 dicembre 2014, delle partecipazioni possedute nelle società su elencate, risultando tali partecipazioni non alienate mediante procedura di evidenza pubblica, ed infine ha comunicato che, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, tali società dovranno liquidare in denaro il valore della quota in base ai criteri stabiliti dalla legge, secondo l'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Su tale argomento si evidenzia come siano emersi dei dubbi interpretativi, in particolare sulla definizione e sul significato di "cessazione della partecipazione" e sulle sorti della quota del socio cessato.

La Corte dei Conti - Sezione Marche - n. 25 del 16 aprile 2014 evidenzia come "l'iter procedimentale tratteggiato dalla Legge 147/2013 - nel prevedere meccanismi preclusivi che ex lege inibiscono la prosecuzione del rapporto societario - costituisca uno strumento assolutamente peculiare e non risulti sovrapponibile alla distinta, e ben più articolata, sequenza prevista dal

Codice Civile in materia di recesso (cfr. artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter, 2437-quater, 2437-quinquies).".

La stessa dottrina sembra non discostarsi da quanto annunciato dall'organo citato in quanto: "(...) si prevede una decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all'ente del valore delle quote o delle azioni detenute in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

Non si tratta, esplicitamente, di un diritto di recesso, dal momento che il Legislatore non qualifica come tale lo strumento innovativo introdotto: del resto, vi sono alcune differenze significative, come emerge considerando che l'esercizio del diritto di recesso comporta e presuppone l'espressione di una volontà, legata all'interruzione del rapporto societario.

Tale espressione, nel caso di specie, eventualmente, potrebbe essere individuata nella deliberazione con cui l'ente ha riconosciuto (ai sensi della Legge n. 244/2007) che la partecipazione non risulta strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali ovvero nella procedura ad evidenza pubblica esperita per giungere alla cessione.

A corroborare la conclusione che non si tratti di un vero e proprio diritto di recesso rileva anche il richiamo normativo operato, che riguarda non l'intera procedura relativa al recesso quanto esclusivamente i criteri (previsti dal Codice Civile per le società per azioni) da utilizzare per individuare il valore da liquidare al socio (ente locale) uscente.

Del resto, anche l'iter ordinariamente disciplinato dal diritto societario per giungere alla liquidazione del socio a seguito dell'esercizio del diritto di recesso è molto diverso da quello ipotizzato nella Legge di Stabilità 2014."

In tale quadro di vuoto normativo ed in assenza di una prassi che individui la procedura da seguire, si ritiene possibile richiamare la previsione normativa disposta dal comma 613 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, che stabilisce quanto segue:

"Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria."

Si considera, di conseguenza, che le disposizioni a cui far riferimento in materia di uscita del socio siano esclusivamente quelle relative al diritto di recesso e, in particolare, quelle previste all'articolo 2437 quater - Codice Civile rubricato "procedimento di liquidazione".

Si evidenzia, inoltre, che la disciplina del diritto di recesso prevede che la posizione del socio, all'interno e nei confronti della società, venga "congelata" fino a che la società non abbia compiuto le formalità relative alla liquidazione delle azioni.

Si segnala, altresì, che, secondo gran parte della dottrina, il momento in cui si determina l'interruzione del rapporto sociale ed il socio cessa definitivamente di essere tale è quello in cui quest'ultimo ottiene dall'organo amministrativo la liquidazione delle sue azioni. Fino alla liquidazione delle azioni, il rapporto sociale prosegue ma entra in una fase particolare; il socio

receduto, essendo esclusivamente titolare del diritto alla liquidazione delle azioni, non può più essere considerato parte della compagine societaria e, pertanto, non può intervenire e votare alle assemblee della società.

Da ultimo, si segnala un approfondimento, sempre da parte della dottrina, che conferma l'orientamento della Magistratura contabile, laddove nega il ricorso nella specie all'ipotesi di recesso, e che, peraltro, aggiunge e specifica ulteriori elementi di notevole importanza nell'affrontare la questione delle partecipazioni "contra legem" ex articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

In particolare, si prevede che la società, ai fini di addivenire alla liquidazione della quota, possa essere libera di reperire le risorse necessarie offrendo la partecipazione ai soci o a terzi, o ancora intaccando gli utili o le riserve disponibili (salvi i limiti connessi alla natura pubblica della partecipazione e, per le S.p.A., alla detenzione di azioni proprie), o riducendo il capitale sociale, non necessariamente nell'ordine che il Codice scandisce per il recesso.

Inoltre, al fine di mettere al riparo gli organi societari da qualsiasi responsabilità, sarebbe utile attivare immediatamente il procedimento di riduzione del capitale in misura corrispondente alla partecipazione cessata, fermo restando la facoltà di utilizzare eventuali riserve disponibili per il contestuale ripristino del capitale con aumento pro-quota della partecipazione dei soci superstiti.

Altro elemento necessario, sarebbe quello di curare immediatamente anche gli adempimenti pubblicitari che caratterizzano le variazioni della compagine societaria, ossia l'annotazione a libro soci per le S.p.A. e l'iscrizione nel registro delle imprese per le S.r.l., della cessazione della partecipazione ex articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

La dottrina evidenzia, inoltre, che se, per effetto della riduzione, il capitale sociale dovesse scendere al di sotto del minimo legale, in difetto di ricostruzione andrebbe deliberato lo scioglimento della società; pertanto il socio pubblico cessato avrebbe diritto al valore che scaturirebbe all'esito delle operazioni di liquidazione della società in concorso con gli altri soci e non al valore calcolato in base all'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

Infine viene affrontata la questione relativa alla sorte degli amministratori nominati dal socio cessato. La cessazione "ad ogni effetto" della partecipazione non inciderebbe comunque sul fatto che l'amministratore resti in carica fino alla scadenza del mandato (sul piano dell'opportunità, invece, l'amministratore "pubblico" dovrebbe essere portato a rassegnare le dimissioni).

Altresì, sotto questo profilo si può prospettare una soluzione diversa che sostenga la decadenza ex lege o una revoca implicita dell'amministratore nominato dal socio cessato, che pertanto cesserebbe a decorrere dal 31 dicembre 2014.

L'esposizione delle varie interpretazioni sopra riportate fa emergere, dunque, la mancanza di soluzioni univoche e concordanti in merito all'applicazione, nella pratica, del diritto di recesso ex lege, dovuta soprattutto ad oggi per la mancanza di una giurisprudenza consolidata essendo la normativa in materia troppo recente.

Pertanto, pare necessario e opportuno prendere atto che le società partecipate dalla Città di Torino, ove vi sono attuali criticità dovute all'esercizio del diritto di recesso ex lege da parte della Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) sono:

SOCIETÀ	QUOTA DETENUTA DALLA CITTÀ METROPOLITANA
CAAT S.C.P.A.	1,24%
SMAT S.P.A.	0,02%
CEIPIEMONTE S.C.P.A.	3%
FINPIEMONTE S.P.A.	0,737%
ICARUS S.C.P.A.	7,65%
TNE S.P.A.	10,89%
SAGAT S.P.A.	5%
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.	0,463%
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.	10%
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,11%

Al fine di delineare il Piano Operativo di Razionalizzazione, oggetto di approvazione del presente provvedimento, si ritiene necessario fare una breve ricognizione delle società attualmente partecipate dalla Città di Torino e dalla sua holding di partecipazioni (FCT), anche in esito alle operazioni di dismissione e di scioglimento e messa in liquidazione avviate a decorrere dalla deliberazione del 20 dicembre 2010, sopra citata.

Ad oggi, la Città di Torino partecipa direttamente nelle seguenti società: AFC Torino S.p.A. (100%), CCT S.r.l. (100%), FCT Holding S.r.l. (100%), Infratrasporti.to S.r.l. (100%), Soris S.p.A. (100%), C.A.A.T S.c.p.a. (91,81%), Smat S.p.A. (59,7% circa), 5T S.r.l. (30%), 2I3T S.c.a.r.l. (25%), Environment Park S.p.A. (24,53%), Farmacie Comunali Torino S.p.A. (20%), TRM S.p.A. (18,36%), Pracatinat S.c.p.a. (17,11%), I3P S.c.p.a. (16,66%), Icarus S.c.p.a. (15,30%), CSP S.c.a.r.l. (6,10%), IPLA S.p.A. (5,03%), ATM S.p.A. (4,52%), Ceipiemonte S.c.p.a. (3%), Finpiemonte S.p.A. (0,737%), per un totale di n. 20 società.

La Città di Torino partecipa, altresì, per il tramite di FCT Holding S.r.l. nelle seguenti società indirette di primo livello:

GTT S.p.A. (100%), FSU S.r.l. (50%), TNE S.p.A. (43,54%), Amiat S.p.A. (20%), Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. (20%), S.A.G.A.T S.p.A. (10%), Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. (5%), Agenzia di Pollenzo S.p.A. (3,902%), Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (0,463%), Banca Popolare Etica S.c.p.a. (0,11%), ATS S.p.A. (0,02%), per un totale di n. 11 società.

Nel 2013 sono state messe in liquidazione le seguenti società partecipate dalla Città di Torino:

Borgo Dora S.c.a.r.l. (50%), Garibaldi S.c.a.r.l. (51%), Borgo Filadelfia S.c.a.r.l. (49%) e Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. (76,52%).

Per ciascuna società sopra citata (ad eccezione delle società in liquidazione), sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione al seguente link <http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-aziendali/> la scheda societaria, il Bilancio dell'ultimo esercizio approvato nonché su Intracom nella sezione "Controllo partecipazioni" i dati di Bilancio relativi agli anni 2013 - 2012 - 2011.

Pertanto, il Piano Operativo di Razionalizzazione in oggetto (allegato 1 al presente provvedimento) si propone di descrivere per ciascuna società partecipata (sopra elencata) le linee operative da seguire al fine di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla recente normativa così da ottenere il contenimento della spesa pubblica e la riduzione delle stesse partecipazioni societarie entro i termini di legge.

Le linee di indirizzo del presente Piano Operativo si ispirano sia alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie sia ai principi di contenimento dei costi da conseguire anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. Ciò in linea con la normativa nazionale e regionale che, a partire già dal 2006, ha portato, in particolare, alla progressiva riduzione delle spese di funzionamento degli organi delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Pare, altresì, necessario evidenziare che per le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, il novellato articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, così come modificato dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015 il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non potrà superare l'80% del costo sostenuto nel 2013.

Questa recente normativa si colloca nel trend legislativo a livello nazionale che già da qualche anno è finalizzato alla riduzione dei costi della gestione delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (così detta Spending Review).

Pertanto, visto quanto sopra, pare necessario ed opportuno attuare, sin d'ora, detta disposizione come linea di indirizzo generale già per gli organi di gestione delle società partecipate dall'Amministrazione Comunale, la cui nomina spetta direttamente alla Città di Torino e la stessa sia in scadenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Inoltre, al fine di individuare delle linee di indirizzo più generali in materia di compensi, tenuto conto sempre dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale in tale ambito orientata al contenimento della spesa pubblica, è stata effettuata un'analisi delle società partecipate in ordine al valore del Patrimonio Netto, individuando le società con un PN inferiore/superiore a 50 milioni di Euro.

Per le società che hanno un Patrimonio Netto superiore a 50 milioni di Euro, laddove sia prevista la nomina degli organi amministrativi e di controllo da parte della Città di Torino, si propone di valutare l'applicazione dei seguenti indirizzi:

- (i) compensi dei componenti degli organi amministrativi (esclusi Presidenti e Amministratori Delegati): da un compenso minimo di Euro 12.000,00 ad un massimo di Euro 18.000,00;
- (ii) compensi dei componenti degli organi di controllo: per il Presidente il compenso massimo di Euro 30.000,00, per ciascun sindaco effettivo da un compenso minimo di Euro 12.000,00 ad un compenso massimo di Euro 20.000,00.

Per le società con un Patrimonio Netto minore a 50 milioni di Euro, si propone di valutare l'applicazione dei seguenti indirizzi:

- (i) compensi dei componenti degli organi amministrativi (esclusi Presidenti e Amministratori Delegati): da un compenso minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 12.000,00;
- (ii) compensi dei componenti degli organi di controllo: per il Presidente il compenso massimo di Euro 18.000,00, per ciascun sindaco effettivo da un compenso minimo di Euro 6.000,00 ad un compenso massimo di Euro 12.000,00.

Per un maggiore dettaglio sul perimetro di applicazione dei suddetti indirizzi, si rinvia alla Relazione Tecnica (allegato 1.1 al Piano Operativo di Razionalizzazione).

Laddove gli organi di controllo siano anche investiti della revisione legale, si propone di determinare il compenso nelle future assemblee nel rispetto del principio di contenimento dei costi, tenuto conto delle caratteristiche peculiari delle società (patrimonio netto) e fermo restando i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Allo stesso modo, si demanda ai singoli casi concreti la determinazione in ordine ai limiti dei compensi per gli organi di controllo laddove l'attività di revisione legale sia affidata a società di revisione o a singoli revisori, secondo gli indirizzi contenuti nella Relazione Tecnica.

In generale, pare però opportuno evidenziare come principio generale da attuare per le future nomine degli organi di controllo delle Società totalmente partecipate dalla Città o a partecipazione maggioritaria, laddove la normativa lo consenta, l'adozione di organi di controllo monocratici, previa modifica statutaria ove necessaria.

In ordine al tema dei compensi degli organi, pare, altresì, necessario evidenziare i seguenti indirizzi della Regione Piemonte in ordine al contenimento dei costi ed agli indirizzi operativi da attuare ai sensi dell'articolo 1 comma 611 lettera e) della Legge n. 190/2014 ovvero:

- "- Laddove possibile prevedere la riduzione delle remunerazioni, dove già non attuato; si ritiene importante la previsione di una remunerazione mista (parte fissa e variabile) orientata ai principi di premialità e parametrata a livelli di "performance" e obiettivi.
- Si ritiene importante condizionare una parte degli emolumenti all'attuazione della trasparenza per garantire comportamenti virtuosi."

Infine merita da ultimo sottolineare che nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la Città di Torino ha già avviato, a partire dal 2008, alcune operazioni di dismissione societaria (sia totale che parziale), che hanno già comportato risparmi volti al contenimento della spesa pubblica.

Di seguito si riportano, pertanto, brevemente tali operazioni:

- riduzione parziale della partecipazione detenuta nella "Sagat S.p.A." dal 38% al 10% nell'anno 2012;
- riduzione parziale della partecipazione detenuta in "Amiat S.p.A." dal 100% al 51% nel corso del 2012 (mediante gara cd. a doppio oggetto) e poi dal 51% al 20% nel corso del 2014;
- riduzione parziale della partecipazione detenuta nella società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." dal 100% al 51% nel 2008 (gara cd. a doppio oggetto) e dal 51% al 20% nell'anno 2014;
- riduzione parziale della partecipazione detenuta nella società "TRM S.p.A." da circa il 93% a circa il 18% mediante gara cd. a doppio oggetto nell'anno 2012;
- cessione totale della partecipazione "Sitaf S.p.A." nell'anno 2014 pari al 10,65%.

Inoltre, si ricordano quali risultati di risparmi già conseguiti, le deliberazioni nell'anno 2013 di scioglimento e messa in liquidazione di n. 4 società, di cui n. 3 (Borgo Dora S.c.a.r.l., Garibaldi S.c.a.r.l., Borgo Filadelfia S.c.a.r.l., sopra citate) già cessate ed una società "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A." attualmente ancora in corso di liquidazione.

Quanto alle società AAM S.p.A. in liquidazione ed Expo 2000 S.p.A. in liquidazione esistenti alla data dell'approvazione della deliberazione del 20 dicembre 2010 sopra citata - si dà atto ora della loro cessazione rispettivamente in data 21 gennaio 2011 e in data 18 dicembre 2013.

Il Piano Operativo di Razionalizzazione in oggetto (quale all. 1 - n.), in un'ottica di continuazione e completamento del percorso avviato negli anni passati, è composto dalle linee di indirizzo in generale, dalle linee di indirizzo relativamente ai costi degli organi, nonché dalle linee operative per ciascuna società.

Inoltre, nella Relazione Tecnica - quale sub (all. 1.1 - n.) del Piano Operativo di Razionalizzazione - sono esposti commenti di dettaglio delle linee di indirizzo e delle tempistiche di attuazione.

Si allegano altresì al presente provvedimento gli statuti delle società "Ceipiemonte S.c.p.a." (all. 2 - n.) e della società "ATM S.p.A." (all. 3 - n.) per prendere atto delle modifiche intervenute e meglio motivate nelle singole linee operative descritte nel Piano Operativo.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 4 (all. 4 - n.) al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare l'avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge di Stabilità per l'anno 2015;
- 2) di approvare, conseguentemente, il Piano Operativo di Razionalizzazione della Città di Torino (quale allegato 1 al presente provvedimento) portante le linee di indirizzo nonché le linee operative indicate per ciascuna società partecipata dalla Città di Torino, corredato dalla Relazione Tecnica (allegato 1.1 al presente provvedimento);
- 3) di confermare il mandato - già dato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) - a FCT Holding S.r.l. ad avviare le procedure di cessione detenute nelle seguenti società: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Banca Popolare Etica S.c.a.r.l., Autostrada Torino-Savona S.p.A. e nell'Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. secondo le modalità tecniche e le tempistiche indicate nel Piano Operativo di Razionalizzazione;
- 4) di prendere atto che la società FCT Holding S.r.l. si avvarrà della Centrale di Committenza della Città di Torino per la predisposizione degli Avvisi di gara delle partecipazioni societarie oggetto di dismissione di cui al sopra citato punto 3), nonché per il supporto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure ad evidenza pubblica a fronte del riconoscimento di una remunerazione dei servizi espletati dalla Centrale di Committenza della Città di Torino pari ad Euro 5.000,00;
- 5) di demandare a FCT Holding S.r.l. di valutare l'opportunità di effettuare le valutazioni/perizie delle partecipate dirette della Città di Torino oggetto delle procedure di dismissione da attuare secondo le linee operative del Piano Operativo di Razionalizzazione;
- 6) di prendere atto del nuovo testo dello statuto della società "Ceipiemonte S.c.p.a." approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19 dicembre 2014, nel testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 2;
- 7) di prendere atto del nuovo testo dello statuto della società "ATM S.p.A." approvato dal Consiglio Comunale della Città di Alessandria nel testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 3;
- 8) di prendere atto della chiusura delle società commerciali "Borgo Dora S.c.a.r.l." alla data del 30 aprile 2014, della società "Garibaldi S.c.a.r.l." alla data del 5 maggio 2014, della società "Borgo Filadelfia S.c.a.r.l." alla data del 9 gennaio 2015;
- 9) di dare mandato alla Giunta Comunale di condividere con la Regione Piemonte (e/o le sue società finanziarie) le procedure di liquidazione da realizzare nel corso del 2015 delle partecipazioni societarie in comune e oggetto del diritto di recesso da parte della Città

- Metropolitana di Torino, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013;
- 10) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale l'approvazione delle modifiche statutarie che si rendessero necessarie per ciascun statuto, consistenti nella previsione di un Amministratore Unico o di un Organo di controllo composto da un revisore unico, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, al solo scopo di attuare la riduzione dei costi di governance delle società partecipate dalla Città di Torino;
 - 11) di prevedere la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta di cui al sopra citato punto 10) al Consiglio Comunale;
 - 12) di dare atto che il Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con il presente atto, corredato dalla Relazione tecnica e di tutti gli altri allegati, sarà trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e verrà pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 612 della Legge di Stabilità 2015;
 - 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

F.to Fassino

L'ASSESSORE

ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

F.to Taroni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

D'Amico Angelo, Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Levi-Montalcini Piera, il Presidente Porcino Giovanni, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Levi-Montalcini Piera, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 1.1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Cuntrò
